

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA****DEI SOCI DELLA****" ASSOCIAZIONE ALTOTEVERE CONTRO IL CANCRO"**

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 19,00, presso la sede sociale si é riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Altotevere Contro il Cancro

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. ITALO CESAROTTI, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig. CATIA CECCOTI quale Segretaria ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea é stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Italo Cesarottiil quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e

fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è : ASSOCIAZIONE ALTOTEVERE CONTRO IL CANCRO *Organizzazione di Volontariato* in sigla AACC odv.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Umbria al n.ro 377 con provvedimento del 09 Dicembre 1998 l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 20,00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

*[Firma del Segretario]*

Il Presidente

*[Firma del Presidente]*

**IL FUNZIONARIO**  
Man  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAX)  
Direzione Provinciale di Perugia  
Ufficio Territoriale di Città di Castello  
Atto reg. to il 09.12.2021  
ai N. 733  
Previo versamento € ESSE



# **STATUTO AACC**

## **COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

### **Art. 1 COSTITUZIONE**

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs n.117/2017, ( d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione denominata "Associazione Altotevere Contro il Cancro Organizzazione di Volontariato", (in sigla) "AACC odv".

### **Art. 2 SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede legale in Città di Castello, Piazza Servi di Maria n 5 "Centro Le Grazie" ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

### **Art. 3 STATUTO**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L' Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'Associazione stessa.

### **Art. 4 ASSENZA SCOPO DI LUCRO -DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art 5 FINALITA' E ATTIVITA'**

L' Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

mediante lo svolgimento a favore di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale art. 5 del D. Lgs.117/2017, comma 1, lettere a) b) c) d) i), come di seguito integralmente riportati:

**a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

**b)** interventi e prestazioni sanitarie;

**c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

**d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione opera nell'ambito socio-sanitario proponendosi di fungere da supporto ma anche di fornire informazione e sostegno a coloro che hanno, o hanno avuto il cancro. Nonché di assumere tutte quelle iniziative che favoriscano il benessere del malato e delle loro famiglie.

#### **Nello specifico:**

**1)** promuovere ed organizzare iniziative volte a migliorare le condizioni psicologiche e/o di vita della persona affetta da tumore e dei suoi familiari (come esempio: gruppi di auto-aiuto, sostegno psicologico, promozione dello sport, organizzazione e promozione di momenti di condivisione);

**2)** gestire attività e programmi di formazione e addestramento, realizzati anche con l'ausilio degli enti regionali, finalizzati, in particolare, a formare i volontari e a favorire il superamento di disagi connessi alla malattia neoplastica, siano essi di carattere sociale e psicologico ;

**3)** gestire punti di ascolto, informazione e supporto psicologico, ai quali ogni ammalato oncologico, o familiare di ammalato, possa rivolgersi, anche in forma anonima, per ottenere aiuto;

**4)** realizzare iniziative volte a migliorare l'accesso alle cure per i malati oncologici in difficoltà (ad esempio: accompagnare il malato nei luoghi di cura)

**5)** attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi connessi al cancro, con particolare attenzione all'accessibilità delle cure;

**6)** promuovere la cultura della prevenzione attraverso manifestazioni e/o convegni, sensibilizzando all'importanza della diagnosi precoce, anche attraverso iniziative di screening;

**7)** fornire informazione sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza ;

**8)** fungere da supporto agli ammalati e alle loro famiglie, anche in ambito ospedaliero;

**9)** interfacciarsi con le istituzioni, le amministrazioni e gli enti territoriali per sensibilizzare circa le

esigenze dei pazienti oncologici;

10) favorire l'aggiornamento specialistico di coloro che operano in campo oncologico;

11) promuovere ricerche cliniche in campo oncologico

12) contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i supporti indispensabili per i malati di cancro e le loro famiglie, in particolare informandoli sulle terapie, sulle possibilità di cura e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione;

13) svolgere un'attività di promozione e formazione attinente le finalità proprie, sollecitando la partecipazione di quanti condividono i fini dell'Associazione, in modo da contribuire all'affermazione dei valori sociali anche tramite l'edizione e la stampa in proprio di pubblicazioni che non abbiano il carattere di stampa quotidiana e comunque sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di stampa e di editoria, da distribuire prevalentemente ai propri soci.

14) provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità, all'acquisizione di strumenti diagnostici e/o terapeutici che saranno oggetto di donazioni;

15) promuovere ricerche di tipo epidemiologico volte a valutare le aree di rischio nel territorio di operatività in relazione prevalentemente a fattori ambientali;

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con i servizi territoriali, pubblici e privati, che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art.6 del D. Lgs n 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L' Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione opera nel territorio dell'Altotevere Umbro.

## **SOCI-VOLONTARI -LAVORO RETRIBUITO**

### **Art. 6 VOLONTARI**

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione annota i volontari nel registro dei volontari.

#### **Art. 7**

#### **LAVORO RETRIBUITO**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 8**

#### **AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea;

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

#### **Art. 9**

#### **MODALITA' AMMISSIONE SOCIO**

Sono Soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo del 1998.

Sono Soci onorari quelle persone od enti che, avendo acquisito particolari benemerienze di ordine culturale, sociale finanziario a favore dell'Associazione, sono accettati come tali con decisione unanime del direttivo.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali e recapito telefonico;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare su tale domanda.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo

#### **Art.10 QUOTA ASSOCIATIVA**

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti dall'art.20 lettera g, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

#### **Art 11 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

I soci onorari non vengono annotati nel libro soci dell'Associazione.

### **Hanno il diritto di:**

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel presente statuto
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- i soci onorari partecipano all'assemblea dietro invito ma non hanno diritto di voto e non ricoprono cariche.

### **e il dovere di:**

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

### **Art. 12**

#### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.9 del presente Statuto.

#### **I soci sono espulsi per i seguenti motivi:**

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano

comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art.13**

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

**\*\*L'Assemblea dei Soci;**

**\*\*Il Consiglio Direttivo**

**\*\*Il Presidente**

**\*\*L'Organo di Controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.**

**\*\*Il Comitato Tecnico Scientifico se nominato**

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

### **Art. 14**

## **ASSEMBLEA DEI SOCI COMPETENZE**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

**All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:**

a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

e. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;

f. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

g. elegge il Presidente Onorario dell'Associazione.

**All'assemblea straordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:**

a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;

b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;

c. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di

responsabilità nei loro confronti;

La comunicazione della convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, messaggi ecc.) purché vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione.

### Art 15 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da un Presidente nominato a maggioranza dei soci presenti o rappresentati nell'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

### Art.16 VALIDITA'E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

**L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria**, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati o rappresentati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

**L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria** è validamente costituita in seconda convocazione, che non può essere tenuta nello stesso giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati;

l'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti;

in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati

presenti o rappresentati;

delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dall' articolo 30 del presente statuto.

#### **Art. 17**

#### **ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

#### **Art.18**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di sette eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

A seguito delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo qualora ne ravvisi la necessità può cooptare con la maggioranza dei 2/3 uno o più associati che entrano a far parte del Consiglio fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

#### **Art. 19**

#### **CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri lo riterrà necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

La convocazione del Consiglio Direttivo avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente o con altri mezzi che il consiglio riterrà idonei.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

**Art. 20**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO COMPETENZE**

**Il Consiglio Direttivo :**

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale tra cui le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma1 del D.Lgs 117/2017; le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione; sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative le modalità e i termine di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- J. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- k. può nella prima seduta nominare il Comitato Tecnico Scientifico
- l. può richiedere la presenza di consulenti necessari all'attività associativa.

## **Art. 21**

### **PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente ha facoltà di invitare i soci onorari e il Presidente Onorario a partecipare alle sedute delle Assemblee.

## **Art. 22**

### **IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## **Art. 23**

### **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

**Il Comitato Tecnico Scientifico** è costituito da un minimo di tre membri, è nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Esso ha lo scopo di fornire al Consiglio Direttivo e al Consiglio Esecutivo pareri tecnici su richiesta o in maniera autonoma.

Al suo interno elegge un presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile

E' convocato dal suo presidente, autonomamente o su richiesta del Consiglio Direttivo

## **Art. 24**

### **ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

#### **L'Organo di Controllo:**

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art.25**

#### **IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**

**Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:**

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

**Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:**

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici

f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente

g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.

h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

#### **ART. 26**

#### **INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA**

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

#### **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

#### **ART. 27**

#### **I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi Associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta;

La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

#### **Art. 28**

#### **IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE**

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno

dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **Art. 29**

### **IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI**

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 30**

### **LO SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **ART. 31**

### **DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS**

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 32**

### **RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

**DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 11 OTTOBRE 2021**

In data 11 ottobre 2021, alle ore 19,00, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno, rispettando le normative in vigore anticovid-19 come da DPCM.

**PRESENTI:** Cesarotti Italo, Bellucci Maria, Belsoli Daniela, Bertelli Umigliana, Bettacchioli Iolanda, Bucci Mauro, Ceccotti Catia, Laura Franchi, Godioli Gianfranco, Liana Landi, Marconi Nadia, Marini Rita, Mariotti Mario, Mariucci Vittorio, Petruzzi Paola, Pieggi Gianfranco, Rossi Stefano, Serafini Raffaella, Volpi Tonina, De Dominicis Angela.

Dopo un breve saluto a tutti i presenti il Presidente, dà inizio alla riunione.

**ORDINE DEL GIORNO**

**PUNTO 1 – Approvazione NUOVO STATUTO.**

(Omissis)

Il Presidente informa l'Assemblea dei soci sulla necessità di modificare lo STATUTO dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa del codice del Terzo Settore (D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117). Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. In base a tale normativa la nuova denominazione dell'Associazione sarà *"Associazione Altotevere contro il Cancro Organizzazione di Volontariato"* in sigla *"AACC odv"*.

**L'ASSEMBLEA**

Visto il D. Lgs 03 luglio 2017 n. 117;

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa di enti del Terzo Settore (D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117);

Considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Umbria al n. 377 con provvedimento n. 1023 del 09/12/1998;

Tenuto conto che la nuova denominazione dell'Associazione sarà *"Associazione Altotevere contro il Cancro Organizzazione di Volontariato"* in sigla *"AACC odv"*;

Dopo la lettura del documento;

Dopo ampia discussione;

All'unanimità

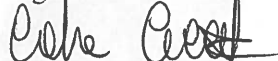
**DELIBERA**

di approvare il nuovo Statuto sociale così come modificato per l'adeguamento al D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117 e come allegato al presente verbale. La nuova denominazione dell'Associazione sarà *"Associazione Altotevere contro il Cancro Organizzazione di Volontariato"*, in sigla *"AACC odv"*;

(Omissis)

Alle ore 20,15 terminata la discussione dei punti all'ordine del giorno la seduta è tolta.

Il Segretario  
Sig.ra Catia Ceccotti



Il Presidente  
Italo Cesarotti

